

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
3 MAGGIO 2013, N.54

**Sostituzione di un componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
6 MAGGIO 2013, N.55

**Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato e la Direzione regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate, per il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma** 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
8 MAGGIO 2013, N.56

**Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Benefici normativi previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/01 - Modalità attuative per la liquidazione delle richieste di rimborso limitatamente ad attività ed interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012** 6

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

**Registrazione ordinanze del Commissario Delegato** 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 MAGGIO 2013, N.54

**Sostituzione di un componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Vista** l'ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato "Istituzione di una Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012" e ss.-mm.ii., con la quale:

- si valuta la congruità dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento della Protezione Civile di cui si accolgono le conclusioni, ivi compreso l'elenco dei componenti della Commissione stessa;

- si autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile a costituire una Commissione tecnico-scientifica in base alle scelte indicate nelle premesse della stessa ordinanza;

- si dispone che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate in Emilia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge convertito n. 74/2012 e non potranno superare complessivamente la somma di € 50.000 (cinquantamila/00);

**Vista** l'ordinanza n. 81 del 23 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, con la quale si specifica che "dagli esiti e dalle valutazioni richieste alla Commissione possono derivare indicazioni utili ai fini della ricostruzione e pianificazione urbanistica e territoriale dell'area interessata dal sisma implementando in tal modo il quadro delle conoscenze avviato con l'approvazione del Programma per gli studi di Microzonazione Sismica";

**Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell'11 dicembre 2012 (rep. n.5930), con il quale è istituita la Commissione internazionale incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica, nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio del 2012;

**Preso atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 24/4/2013 (prot. SIV/0024933) con la quale vengono comunicate le dimissioni del Presidente della Commissione sopra menzionata, prof. Harsh Gupta, e viene identificato nella figura del Prof Peter Styles, già componente della Commissione, il nuovo Presidente;

**Preso atto** dalla medesima comunicazione dell'individuazione del nuovo componente della Commissione Internazionale nella figura del prof. Stanislaw Lasocki; Professore di Scienze della Terra; capo del Dipartimento di Sismologia e Fisica della Terra (Istituto di Geofisica, Accademia delle Scienze - Varsavia, Polonia); capo del gruppo di lavoro TAIS (Triggered and Induced Seismicity - Sismicità Indotta e Attivata) nell'ambito dell'International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) dal 2007;

**Dato atto** che il prof. Stanislaw Lasocki, Professore di scienze della Terra; capo del Dipartimento di Sismologia e Fisica della Terra (Istituto di Geofisica, Accademia delle Scienze - Varsavia, Polonia) capo del gruppo di lavoro TAIS (Triggered and Induced Seismicity - Sismicità Indotta e Attivata) nell'ambito dell'International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) dal 2007, ha le competenze necessarie e ha reso la propria disponibilità a fare parte della Commissione;

**Visto** l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

**DISPONE**

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di sostituire il Presidente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica, nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio del 2012, prof. Harsh Gupta, precedentemente individuato con Ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012, con il prof. Peter Styles, Professore di geofisica applicata e ambientale della Keele University (UK); già Presidente della Geological Society of London e, per due mandati, nel consiglio scientifico del British Geological Survey; consigliere del governo britannico in materia di stoccaggio geologico; coautore del report pubblicato dal Department of Energy and Climate Change sul metodo di estrazione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica.

2) di sostituire il componente della commissione prof. Harsh Gupta, precedentemente individuato con Ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012, con il prof. Stanislaw Lasocki, docente di Scienze della Terra, capo del Dipartimento di Sismologia e Fisica della Terra (Istituto di Geofisica, Accademia delle Scienze - Varsavia, Polonia); capo del gruppo di lavoro TAIS (Triggered and Induced Seismicity - Sismicità Indotta e Attivata) nell'ambito dell'International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) dal 2007.

3) di attribuire al prof. Peter Styles i compiti precedentemente attribuiti al prof. Harsh Gupta;

4) di dare atto che la composizione finale della Commissione è, pertanto, la seguente:

- **Peter Styles** (PRESIDENTE). Professore di geofisica applicata e ambientale della Keele University (UK). Già Presidente della Geological Society of London e, per due mandati, nel consiglio scientifico del British Geological Survey. Consigliere del governo britannico in materia di stoccaggio geologico. Coautore del report pubblicato dal Department of Energy and Climate Change sul metodo di estrazione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica.

- **Paolo Gasparini** (COMPONENTE E SEGRETARIO). Professore emerito di Geofisica dell'Università di Napoli "Federico II". Presidente di AMRA, centro di competenza nel settore dell'Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale, struttura permanente di ricerca per lo sviluppo di metodologie innovative applicate alle problematiche ambientali. Componente e segretario della Commissione ICEF di cui in premessa. Esperto di sismologia.

- **Ernst Huenges** (COMPONENTE). Direttore dell'International Centre for Geothermal Research al German Research Centre for Geosciences (GFZ). Capo della sezione Reservoir Technologies e dei laboratori di petrofisica del GFZ. Esperto di tecnologie di perforazione.

- **Paolo Scandone** (COMPONENTE). Professore ordinario di Geologia strutturale, in quiescenza, dell'Università di Pisa. Esperto nella comprensione del quadro tettonico, sismotettonico e cinematico dell'area centro-mediterranea in base all'interpretazione di dati geologici di superficie e di informazioni sulle strutture profonde derivanti dall'analisi di profili sismici a riflessione e di pozzi per ricerche di idrocarburi.

- **Stanislaw Lasocki** (COMPONENTE). Professore di Scienze della Terra; capo del Dipartimento di Sismologia e Fisica della Terra (Istituto di Geofisica, Accademia delle Scienze- Varsavia, Polonia); capo del gruppo di lavoro TAIS (Triggered and Induced Seismicity - Sismicità Indotta e Attivata) nell'ambito dell'International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) dal 2007.

- **Franco Terlizze** (COMPONENTE). Ingegnere, Dirigente generale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'Energia presso il Ministero dello Sviluppo Economico."

5) di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).  
Bologna, 3 maggio 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 MAGGIO 2013, N.55

#### **Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato e la Direzione regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate, per il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle

zone terremotate nel maggio 2012";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante "Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012";

Viste:

- l'Ordinanza n. 24 del 14/8/2012 "Criteri e modalità per l'erogazione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012";

- l'Ordinanza n. 15 del 15/2/2013 "Modifiche all'Ordinanza n. 57/2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall'ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi";

- l'Ordinanza n. 23 del 22/2/2013 "**Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012"** e s.m.i.;

Visti in particolare:

- i commi 2 e 4 del articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

- il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede, tra l'altro, che "Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali...";

- l'articolo 8 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, rubricato "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali";

- gli articoli 11 e ss del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, che definiscono le diverse tipologie di interventi a sostegno delle imprese danneggiate;

- l'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, rubricato "Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012";

- l'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, rubricato "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione";

- l'articolo 11 del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012";

Considerato che l'attuazione degli interventi agevolativi sopra richiamati richiedono la partecipazione di diversi soggetti pubblici nelle attività di disciplina, concessione, rendicontazione e controllo e che, perciò, appare opportuno realizzare una stabile collaborazione finalizzata all'attuazione di un efficace coordinamento delle rispettive competenze istituzionali;

Considerato, altresì, che l'evoluzione normativa non ha assunto ancora un carattere di stabilità e completezza, e che quindi risulta necessaria un'attenta analisi del contesto normativo in essere nel momento dell'attuazione delle azioni di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto;

Preso atto che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna ha condiviso con la Regione Emilia-Romagna l'intenzione di rendere stabile, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, una collaborazione finalizzata al coordinamento delle reciproche competenze, nell'interesse prioritario di agevolare gli interventi a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici;

Ritenuto di dover provvedere, dunque, ad avviare la collaborazione operativa tra la Struttura commissariale della Regione

Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2066/2012 avente ad oggetto "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le Strutture Organizzative della Regione Emilia-Romagna" secondo la quale, la Regione Emilia-Romagna provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali, secondo quanto delineato nella presente Convenzione, in particolare stabilendo all'art. 4 della Convenzione che il Commissario può affidare a dirigenti regionali responsabilità nell'ambito della struttura commissariale oppure può avvalersi di "strutture organizzative della Regione" dirette da un dirigente;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

DISPONE

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa - Allegato "A" - al presente Decreto/Ordinanza, di cui è parte integrante e sostanziale, tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato e la Direzione regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate, per il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma e le relative procedure, nel limite delle rispettive competenze.

2. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

3. La presente ordinanza è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).  
Bologna, 6 maggio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Allegato "A"

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

e

**DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Premesso

- che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito il 20 e il 29 maggio 2012 da due eventi sismici eccezionali che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombrò di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture e infrastrutture;

- che a seguito degli eventi calamitosi è stata condivisa la necessità di coordinare gli interventi agevolativi, e le relative procedure, finalizzati alla ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze

del 1° giugno 2012, recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

VISTO il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

VISTI i commi 2 e 4 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l’altro che “Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; ...”;

VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, rubricato “Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali”;

VISTI gli articoli 11 e ss del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, che definiscono le diverse tipologie di interventi a sostegno delle imprese danneggiate;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’articolo 67-otties rubricato “Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’articolo 3-bis rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante “Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2066/2012 avente ad oggetto “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le Strutture Organizzative della Regione Emilia-Romagna” secondo la quale, la Regione Emilia-Romagna provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali, secondo quanto delineato nella presente Convenzione, in particolare stabilendo all’art. 4 della Convenzione che il Commissario può affidare a dirigenti regionali responsabilità nell’ambito della struttura commissariale oppure può avvalersi di “strutture organizzative della Regione” dirette da un dirigente;

VISTO l’art.15 della legge 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’attuazione degli interventi agevolativi sopra richiamati richiedono la partecipazione di diversi soggetti pubblici nelle attività di disciplina, concessione, rendicontazione e controllo e che, perciò, appare evidente l’opportunità di realizzare una stabile collaborazione finalizzata all’attuazione di un efficace coordinamento delle rispettive competenze istituzionali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,  
CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

Le Parti convengono di dover provvedere ad avviare una collaborazione operativa tra gli enti sottoscrittori con l’obiettivo di coordinare le attività di reciproca competenza nell’interesse prioritario di agevolare ogni azione volta ad agevolare/supportare i territori interessati dagli eventi sismici, nonché di assicurare la legittima destinazione degli interventi di sostegno ai soggetti direttamente colpiti dal sisma;

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

Le Parti convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa al fine di attuare il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma, e le relative procedure, nel limite delle rispettive competenze.

Convengono, in particolare, di operare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- contribuire ad un’attività costante di informazione e interpretazione delle norme e delle relative applicazioni secondo gli strumenti istituzionali previsti dalla normativa vigente;

- verificare gli aspetti di integrazione tra i diversi interventi agevolativi, concessi anche da enti diversi, nonché la loro cumulabilità;

- svolgere attività ricognitiva e propedeutica alla formulazione di eventuali proposte normative e regolamentari che consentano di supportare i diversi livelli istituzionali nelle loro scelte e nelle applicazioni previste;

- svolgere attività di monitoraggio della corretta applicazione dei diversi provvedimenti a favore dell’area.

### Articolo 3 Organizzazione

Per la discussione e la soluzione delle questioni individuate nei precedenti artt. 1 e 2, è istituito un tavolo tecnico costituito dai rappresentanti delle parti sottoscrittrici. Sono individuate stabilmente quali componenti le seguenti:

- Regione Emilia-Romagna - Responsabile **Servizio sportelli unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e consulenza giuridica;**
- Regione Emilia-Romagna - Responsabile **Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi;**
- Regione Emilia-Romagna - Responsabile **Servizio politiche abitative;**
- Regione Emilia-Romagna - Responsabile **Servizio opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata;**
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Settore Servizi e Consulenza;
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Ufficio Accertamento;
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Ufficio Fiscalità delle Imprese;

al tavolo tecnico, per il confronto su materie specifiche e/o per la risoluzione di problematiche complesse, potranno partecipare, in aggiunta ai membri permanenti e su apposito invito, funzionari o rappresentanti delle amministrazioni stipulanti nonché

appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni o enti privati;

Al solo scopo di agevolare il regolare svolgimento delle sedute è affidato il coordinamento dei lavori al funzionario della Regione Emilia-Romagna, dott. Antonio dell'Olio, che si occuperà, altresì, delle funzioni di segreteria connesse allo svolgimento degli incontri;

La convocazione delle riunioni potrà avvenire sia ad iniziativa del coordinatore, che su proposta dell'Agenzia delle Entrate, con un preavviso - fatte salve esigenze particolari adeguatamente motivate - di almeno dieci giorni;

Il tavolo tecnico dovrà essere convocato almeno una volta ogni semestre e non più di una volta al mese;

L'avviso di convocazione dovrà esplicitare l'ordine del giorno con indicazione puntuale dei temi da trattare, anche al fine di consentire l'eventuale invito di funzionari esterni al tavolo;

Le riunioni saranno svolte, alternativamente, presso le sedi designate dalle Parti stipulanti.

### Articolo 4 Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 31/12/2015, fatta salva diversa decisione delle parti.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di  
Commissario delegato

Vasco Errani

Il Direttore della Direzione regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate  
Bologna, li .....

Pierluigi Merletti

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 8 MAGGIO 2013, N.56

**Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Benefici normativi previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/01 - Modalità attuative per la liquidazione delle richieste di rimborso limitatamente ad attività ed interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012**

#### IL PRESIDENTE

#### IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

**VISTO** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art.1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) N. 15 del 1° agosto 2012, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012", con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei "Soggetti responsabili dell'assistenza alla popolazione" individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell'Agenzia Regionale di protezione civile;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di assistenza alla popolazione, gravano sul fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

**VISTA** la propria ordinanza n.46 del 9 aprile 2013 "Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 maggio 2013" con la quale è disposto:

- al punto 1 di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013 rideterminati in complessivi € 85.234.886,00, di cui complessivi € 5.500.000,00 per la liquidazione degli oneri derivanti dall'impiego del Volontariato di Protezione Civile, come dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante dell'ordinanza, "Stima degli oneri finanziari necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell'attività di assistenza alla popolazione (attuazione dell'OCDPC n. 15/2012)", al punto 13 - voce di spesa "Colonne mobili regionali e nazionali del Volontariato artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, compresi oneri assicurativi";

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/TEREM/53353 del 25 luglio 2012 sono state predisposte, in occasione dell'evento in oggetto, modalità attuative specifiche della direttiva DPC/VRE/54056 del 26 novembre 2004 per la gestione delle richieste di rimborso ex artt. 9 e 10, D.P.R. 194/01;

- con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC/TEREM/53956 del 27 luglio 2012, è stato individuato il 29 luglio 2012 quale data di passaggio di consegne fra la struttura Di.Coma.C. e lo scrivente Commissario, con riferimento all'autorizzazione ed applicazione dei benefici normativi in oggetto;

- detta nota, fra l'altro, disponeva il rinvio a successivi accordi tecnici per la liquidazione degli oneri relativi ad attività ed interventi di Volontariato posti in essere a partire dal 30 luglio 2012 a valersi sulle risorse accantonate da codesto Commissario;

**RILEVATO CHE** fermi restando in ogni caso i principi generali fissati per la gestione delle richieste di rimborso e quelli esplicitati in particolare nella citata DPC/TEREM/53353 del 25 luglio 2012, risulta necessario, per quanto riguarda le attività e gli interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012, definire gli accordi e la procedura per la liquidazione dei rimborsi a valere sul fondo appositamente accantonato dallo scrivente Commissario;

**PRESO ATTO** dell'avvenuta condivisione con il Dipartimento di Protezione Civile (DPC/TEREM/20386 del 3/4/2013) della procedura da adottarsi;

**VISTO** l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

**DISPONE**

per quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente richiamato,

- di stabilire le seguenti procedure per la gestione e liquidazione delle richieste di rimborso ex artt. 9 e 10, D.P.R. 194/01 limitatamente agli interventi effettuati in occasione dell'emergenza connessa agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed esclusivamente per le attività ed interventi di Volontariato posti in essere dal 30 luglio 2012:

**COLONNA MOBILE della REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

La Regione Emilia-Romagna, tramite l'Agenzia di Protezione Civile, provvede all'analisi delle richieste secondo le procedure vigenti e trasmette al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il risultato dell'istruttoria; il Dipartimento provvederà alla validazione delle richieste e trasmetterà l'istanza di rimborso validata allo scrivente Commissario che provvederà alla liquidazione diretta dei datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e delle organizzazioni (rimborsi ex art. 10), sulla base dei dati e degli estremi bancari resi in istruttoria.

**COLONNE MOBILI delle ALTRE REGIONI e CROCE ROSSA ITALIANA**

Le Regioni, Le Province autonome e Croce Rossa Italiana provvedono all'analisi delle richieste secondo le procedure vigenti e trasmettono al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il risultato dell'istruttoria. Il Dipartimento provvederà alla validazione delle richieste e trasmetterà l'istanza di rimborso allo scrivente Commissario che provvederà al trasferimento delle somme necessarie all'Ente che ha effettuato l'istruttoria; quest'ultimo procederà alle liquidazioni delle somme ai datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e alle organizzazioni (rimborsi ex art. 10).

**COLONNE MOBILI NAZIONALI delle Organizzazioni attivate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile**

Per le richieste di rimborso provenienti dalle Colonne Mobili Nazionali delle organizzazioni attivate dal Dipartimento Nazionale, questo provvede all'analisi delle richieste e trasmette l'esito dell'istruttoria allo scrivente Commissario che provvederà alla liquidazione diretta dei datori di lavoro (rimborsi ex art. 9) e delle organizzazioni (rimborsi ex art. 10), sulla base dei dati e degli estremi bancari segnalati dal Dipartimento.

- di stabilire che gli oneri finanziari necessari per la liquidazione delle richieste approvate tramite le procedure sopra determinate dovranno gravare sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, come quantificato al punto 13 dell'Allegato 1, parte integrante della richiamata ODC n. 46 del 9 aprile 2013, o come diversamente e successivamente rimodulato ed integrato.

- di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).  
Bologna, 8 maggio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012  
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

**Registrazione ordinanze del Commissario Delegato**

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze del Commissario Delegato di seguito elencate:

- Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2013 prot. Corte dei Conti n. 2553 del 7/5/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Re-

gionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 13 maggio 2013 registro n. 1 foglio n. 102;

- Ordinanza n. 55 del 6 maggio 2013 prot. Corte dei Conti n. 2556 del 7/5/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 13 maggio 2013 registro n. 1 foglio n. 103;

- Ordinanza n. 56 dell' 8 maggio 2013 prot. Corte dei Conti n. 2644 del 9/5/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 13 maggio 2013 registro n. 1 foglio n. 104.

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani